Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 2 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 2 AGOSTO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Comune di Varese:** Estrazione di obbligazioni dei prestiti municipali. — Elenco dei titoli dei prestiti civici estratti nei precedenti sorteggi e non presentati per il rimborso. — **Comune di Dongo (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1941 XIX. — **Soc. an. Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Titoli estratti il 12 luglio 1941-XIX. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del prestito civico 1932 estratte il 16 luglio 1941-XIX. — Obbligazioni del prestito civico 1937 estratte il 16 luglio 1941-XIX. — **Città di Torino:** Obbligazioni del prestito 1914 sorteggiate nella 23ª estrazione del 18 luglio 1941-XIX. — Obbligazioni del prestito 1933 sorteggiate nell'8ª estrazione del 18 luglio 1941-XIX. — **Comune di Cremia (Como):** Obbligazioni dell'Acquedotto comunale estratte il 24 luglio 1941-XIX. **Città di Napoli:** Elenco dei buoni Città di Napoli sorteggiati nella 61ª estrazione del 1° luglio 1941-XIX. — **Soc. an. Lanificio Sella & C., in Campore di Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1941-XIX.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 9 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1940-XIX, registro 11 Africa Italiana, foglio 173.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ibrahim Adem, muntaz (61958). — Durante un contrattacco, riusciva a sottrarre all'avversario il proprio comandante di buluc caduto gravemente ferito. Colpito a sua volta continuava a trascinare il compagno sino alle nostre posizioni, e, incurante del dolore, rimaneva in linea, incitando gli ascari al combattimento. — Danghià Gagastà Gheroghis (Faguttà), 20 ottobre 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Codognola Guerrino fu Gioacchino e fu Luchi Giuseppina, nato il 15 giugno 1915 a Bionde di Salizzole (Verona), soldato — Motomitragliere in perlustrazione in una rotabile, visto che due automezzi carichi di civili erano stati aggrediti da un numeroso gruppo di nemici, con mirabile sangue freddo, malgrado fosse fatto segno a nutrito fuoco nemico, postava la propria arma e, con tiro preciso, infliggeva perdite all'avversario. — Mai Enzo, 4 aprile 1938-XVI.

Del Bianco Rino fu Alfonso e di Cerbari Giulia, nato il 3 aprile 1906 a S. Pietro a Siere (Firenze), carabiniere. — Durante accaniti aspri combattimenti, dava prova di sereno coraggio sprezzo del pericolo ed ardimento. Col fuoco di un fucile mitragliatore arrestava l'avanzata di nuclei nemici, infliggendo agli stessi gravi perdite. In altra occasione, nonostante fosse fatto segno a vivacissimo fuoco di fucileria, si avvicinava ad una grotta nella quale si erano annidati alcuni avversari per ostacolare la provvista dell'acqua e, con bombe a mano, li obbligava a desistere da ogni azione. — Cantà Mariam, 30 gennaio, 10 febbraio 1938-XVI.

Erriu Mansueto di Giovanni e di Cuccu Maria Luigia, nato il 26 luglio 1906 ad Arisci (Cagliari), carabiniere. — Trovandosi con altri militari in un piccolo posto isolato che, durante la notte e all'improvviso, veniva attaccato ed accerchiato da rilevanti forze nemiche, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Accortosi che un nemico era riuscito a penetrare nel recinto dell'accampamento, lo affrontava, uccidendolo in corpo a corpo. — Biacundi (Barentù - Eritrea), 10 maggio 1938-XVI.

Ignoffo Francesco di Antonio e di Puatta Mario Francesca Paola, nato il 27 settembre 1918 a Palermo, geniere. — Caduto in un'imboscata mentre rientrava alla base con una squadra di genieri si distingueva per serenità e sprezzo del pericolo. Ferito ad una mano, continuava a combattere fino a che cadeva svenuto per la copiosa perdita di sangue. — Tulu Bol, 2 agosto 1938-XVI.

Lopez Ercole di Edmondo e di Nella Beghé, nato il 2 novembre 1913 ad Alessandria d'Egitto, sottotenente. — Nel corso di un ciclo di grande polizia coloniale, si distingueva per coraggio, fermezza d'animo e spirito combattivo. In aspro scontro, giunto col proprio reparto sul fianco di nuclei di nemici, li attaccava decisamente, costringendoli alla fuga, con perdite. Successivamente, si distingueva anche durante il passaggio a viva forza del Nilo Azzurro compiuto da una forte colonna, prodigandosi incessantemente ed a rischio della vita per il rapido traghetto di uomini e materiali. — Nighir-Guado Tensié (Nilo Azzurro), 20 febbraio-4 aprile 1938-XVI.

Pellone Raffaele di Edoardo e di Gadaldi Pierina, nato il 30 agosto 1912 a Como, sottotenente. — Durante uno scontro si prodigava instancabilmente, riuscendo a precludere ogni via di ritirata ad una formazione nemica, che veniva poi travolta dallo squadrone sopraggiunto. In un successivo fatto d'arme quale comandante di squadrone, si lanciava arditamente alla carica, costringendo i nemici alla fuga e ad abbandonare sul terreno morti e feriti. — M. Tigh-Martula Mariam-Densà, 28 marzo-19 aprile-11 maggio 1938.

Mohamed Hassen, sciumbasci (13151). — Durante aspro combattimento benchè ferito gravemente ad una spalla, incurante del dolore, seguitava ad incitare gli ascari alla lotta, dando esempio di entusiasmo, ardimento e sprezzo del pericolo. — Faguttà, 20 ottobre 1937-XVI.

Zerù Mehur, sciumbasci (12550). — Valoroso graduato eritreo, durante aspro combattimento, era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo. Con manifesto rischio personale traeva poi in salvo un graduato e un ascari ferito, che stavano per cadere in mano dei nemici. — Faguttà, 20 ottobre 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Antinozzi Pio fu Antonio e di Celeste Giannini, nato il 27 settembre 1902 a S. Carlo di Sessa Aurunca (Napoli), sottotenente medico. — Ufficiale medico, durante un aspro combattimento, in testa ai reparti esplicava con opera ardimentosa, sia nella cura dei feriti sia come combattente. — Kassam-Toquariè Agher, gennaio-21 giugno 1938-XVI.

Balsamo Giovanni di Michele e di La Franceschini Domenica, nato il 21 settembre 1913 a Manfredonia (Foggia), sottotenente. — Comandante del reparto comando di battaglione, durante un'azione prolungatasi per una intera giornata, si lanciava ripetutamente con i propri uomini contro i nemici, dando prova di calma e sprezzo del pericolo. — Kassam-Toquariè Agher, marzo-21 giugno 1938-XVI.

Beccia Giulio fu Antonio e di Nazzarena Salvati, nato il 16 marzo 1910 a Arischia (L'Aquila), geniere. — Addetto ad una stazione radio, durante operazioni di polizia coloniale, si prodigava instancabilmente per assicurare i collegamenti con le colonne operanti. Durante lo spostamento della stazione; fatto segno a nutrite scariche di fucileria da parte dei nemici, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. — Usciater, 5 febbraio 1938-XVI.

Benedetto Giulio di Giorgio e di Grugnola Emilia, nato il 4 luglio 1912 a Parma, sottotenente. — Ufficiale addetto ad un comando di colonna, in due aspre giornate di combattimento, compiva ardite ricognizioni in zone intensamente battute, per fornire al comando notizie sul nemico e assicurare il collegamento tra i battaglioni. — Faguttà, 26-27 marzo 1938-XVI.

Bertolo Ferruccio di Luigi e di Palmera Teresa, nato a Torino il 2, novembre 1914, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia, durante un'azione di ripiegamento, di iniziativa, assaltava nuclei nemici che a breve distanza e con intenso fuoco ostacolavano il movimento, infliggendo loro gravi perdite e catturando armi e munizioni — Faguttà-Siglà, 26 marzo 1938-XVI.

Buscemi Giuseppe di Salvatore e di Catalano Anna, nato il 1° maggio 1908 a Catania, sottotenente. — Durante un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale, dava costanti prove di ardimento, spirito combattivo e sprezzo del pericolo. — Kassam-Toquariè Agher, gennaio 2? giugno 1938-XVI.

Calligara Luciano di Francesco e di Dondi Oliva, nato il 26 marzo 1912 ad Arona (Novara), sottotenente. — Comandante di banda, durante un inseguimento, con slancio e sprezzo del pericolo, attaccava decisamente nuclei avversari, che dietro ripari opponevano fiera resistenza, disperdendoli e catturando armi e prigionieri. — Guder, 2 giugno 1938-XVI.

Caputo Ettore di Mastruzzi Maria, nato il 22 marzo 1915 a Taranto, sergente maggiore. — Durante un combattimento, di propria iniziativa, attaccava risolutamente un appostamento nemico che insidiava l'avanzata del battaglione riuscendo ad avere ragione dei difensori. — Albamba (Ghermanà) Kassam-Bulga, maggio-giugno 1938-XVI.

Castagna Guido di Giacomo e di Reggiani Emilia, nato il 19 settembre 1913 a Rimini (Forlì), sottotenente. — Durante un combattimento, incurante del fuoco nemico, guidava i propri uomini con coraggio e sprezzo del pericolo, riuscendo ad occupare le posizioni dell'avversario. — Mai Arcai, 19 gennaio 1938-XVI.

Cavallari Augusto di Giuseppe e di Menegatti Candita, nato il 22 marzo 1908 a Ferrara, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia di retroguardia, informato che un ascari del reparto era stato ferito a morte, allo scopo di ricuperare la salma ed impedire che le munizioni ed il fucile cadessero in mano del nemico, si lanciava decisamente al contrattacco, volgendo in fuga i nemici incalzanti. — Faguttà, 27 marzo 1938-XVI.

Comini Franco fu Celestino e di Giuditta Comini, nato a Nave (Brescia), il 12 agosto 1908, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia di retroguardia, sotto violento fuoco nemico, alla testa del proprio reparto, riusciva a contenere con abile manovra e con violento fuoco delle sue armi l'irruenza del nemico. — Faguttà, 27 marzo 1938-XVI.

Di Fonzo Francesco di Nicola e di Francesca Rotoli, nato il 24 gennaio 1908 a Torino di Sangro (Chieti), caporale. — Graduato r. t. durante operazioni di polizia coloniale, si prodigava instancabilmente per il collegamento con le colonne operanti. Durante il trasferimento della stazione, fatto segno a nutrite scariche di fucileria da parte dei nemici appostati, dimostrava coraggio e sprezzo del pericolo. — Usciater, 5 febbraio 1938-XVI.

Falco Giovanni di Antonio e di Giunone Maria, nato il 15 novembre 1913 a Tetti di Dronero (Cuneo), sottotenente. — Comandante di banda, sotto intenso fuoco di fucileria avversaria attaccava ed inseguiva arditamente il nemico. — Valle Zemà (Goggiam), 8 maggio 1938-XVI.

Soncini Amedeo di Benigno e fu Benassi Rachela, nato il 1° giugno 1914 a Cadelbosco (Reggio Emilia), sottotenente. — Durante un violento combattimento contro nemici in forze, alla testa del reparto, si lanciava alla baionetta, infliggendo gravi perdite all'avversario, che volgeva in fuga, abbandonando armi e munizioni. — Laibiet Corrà (Marabetié), 5 novembre 1938-XVI.

(1068)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1941-XIX, n. 710.

Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sulle quote dei proventi devolute, per le contravvenzioni stradali, alle provincie ed ai comuni a norma del 1° capoverso, 2ª parte dell'art. 119 R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, è dovuto il decimo alle cancellerie giudiziarie che ne effettuano il ricupero.

Art. 2.

Tale diritto non può esercitarsi sulle quote riscosse prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia le provincie e i comuni non potranno ripetere i pagamenti del decimo eseguiti anteriormente alla stessa data.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 26 maggio 1941-XIX, n. 711.

Modificazioni allo statuto organico della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1099, con la quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » — eretta in ente morale col R. decreto-legge 2 aprile 1925-III, n. 531, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 — fu trasformata in fondazione perpetua e ne fu approvato il nuovo statuto organico;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1937-XV, n. 353, mediante il quale l'anzidetta fondazione fu autorizzata ad accettare l'offerta di L. 119.000 nominali, fatta dal cav. di gr. cr. Gustavo Hermann;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547, che apporta modificazioni all'art. 1 della predetta legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », approvato con legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1099, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — La legale rappresentanza e l'amministrazione dell'ente sono affidate ad una commissione composta: dal comandante del Corpo d'armata di Milano, presidente, da un generale di divisione in congedo, residente a Milano, nominato dal Ministero della guerra, dal generale di divisione più anziano di grado che regga un comando militare avente sede a Milano e da un ufficiale superiore, segretario, senza diritto a voto, designato dal comandante del Corpo d'armata di Milano ».

Art. 2.

Al predetto statuto organico è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 9. — Negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente statuto organico, ove è detto « comando di Corpo d'armata » o « co-

mandante di Corpo d'armata », deve intendersi sostituito rispettivamente il comando o il comandante della difesa territoriale, quando questi subentrino nelle funzioni dei rispettivi comandi o comandanti di Corpo d'armata ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 130. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 712.
Riconoscimento della personalità giuridica del Convento del Terzo Ordine Francescano dei Minori Conventuali di San Francesco, con sede in Roma.

N. 712. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento del Terzo Ordine Francescano dei Minori Conventuali di San Francesco con sede in Roma, via Niccolò V, n. 35, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di un immobile, da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, del valore dichiarato in linea approssimativa di L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 713.
Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite in provincia di Enna.

N. 713. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite in provincia di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 714.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Enna.

N. 714. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 715.
Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di San Giovanni Battista di Civitella Val di Chiana nella Chiesa in costruzione nella località Spoiano dello stesso Comune.

N. 715. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Arezzo in data 30 giugno 1939-XVII, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Civitella Val di Chiana, dalla Chiesa di San Giovanni Battista, in frazione Oliveto, alla Chiesa in costruzione nella località Spoiano dello stesso Comune, modificandosi in pari tempo la denominazione di detta parrocchia in quella di San Giovanni Battista di Spoiano, nonchè l'originaria circoscrizione territoriale della parrocchia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 716.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Teresa delle Monache Carmelitane Scalze, con sede in Fano (Pesaro).

N. 716. R. decreto 21 giugno 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Teresa delle Monache Carmelitane Scalze, con sede in Fano (Pesaro) e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo, di immobili del valore approssimativo di L. 60.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 4 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravina Giuseppe di Salvatore, al foglio di mappa 11, particella 49, per la superficie di Ha. 1.02.18 e con l'imponibile di L. 102,18.

Il suddescritto fondo confina con le proprietà di Gravina Giuseppe e Pasquale fu Salvatore, di Gravante Annamaria e Vincenzo fu Antonio, di Gravante Antonio fu Pasquale, con la strada comunale « Prataro »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1941-XIX
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 105. — D'ELIA

(2989)

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Felicita » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Felicita », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Ortanova in testa alla ditta Iorio Vincenzo fu Donato alla partita 865, foglio di mappa 4, particelle 23, 29; foglio di mappa 5, particelle 11, 12, 14, 15, 19, 90, 91, 123, per la superficie complessiva di Ha. 110.10.52 e con la rendita imponibile di L. 7800. Detto fondo confina: a nord, con terreni di Colangelo Pasquale fu Michelangelo; a nord-est, con terreni di Iorio Tommaso di Vincenzo e di Cirillo Marcello; a sud, con terreni di Iorio Tommaso e Baldelli Battista fu Eusebio e Iorio Savino di Donato; ad ovest, con terreni di Frezza Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Felicita » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 260.000 (duecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 383. — D'ELIA

(3018)

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tramezzo » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Tramezzo », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Cerignola in testa a Prencipe Pasquale fu Luigi alla partita 6786, foglio di mappa 86, particelle 1, 2, 10 per la superficie di Ha. 6.00.85 e con l'imponibile di L. 279,49.

Il fondo confina: a nord, con proprietà De Capite Domenica maritata Barone; ad est, con strada della Scrofola; a sud, con proprietà Contillo Pasquale e ad ovest, con proprietà Jorio Filomena.

Il fondo è di proprietà come dagli atti, del detto sig. Prencipe Pasquale fu Luigi.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Tramezzo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.000 (tredicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 245. — D'ELIA

(3019)

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Torre Bonghi » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Torre Bonghi », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Troia, in testa a Trifiletti Clelia, Ada e Claudio, fratello e sorelle fu Enrico per 3/4; Danese Emilia fu Silvestro per 1/4; proprietari e Danese Emilia suddetta, usufruttuaria in parte, alla partita 1587, foglio di mappa 32, particelle 2, 3, 11 sub 2, 13, 14, per la superficie di Ha. 73.18.32 con l'imponibile di L. 3309,45.

Il detto fondo confina: a nord-est, con terreni di Trifiletti Aurelia fu Giuseppe; a sud-est, con la ferrovia Foggia-Napoli; a sud, con terreni di Trifiletti Ernesto fu Giuseppe; ad ovest e nord, con terreno di Graziani Maria fu Achille ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Torre Bonghi », sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 176.000 (centosettantaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 246. — D'ELIA

(3020)

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;
Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *SS. Crocifisso* di stazza lorda tonnellate 18,74, iscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Cosentino Giuseppe fu Mariano, con sede a Licata: dalle ore 8 del 4 aprile 1941.

Motopeschereccio *S. Antonio* di stazza lorda tonn. 25,08, iscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Tesoriero Felice fu Antonio, con sede a Lipari (Panaria): dalle ore 16 del 31 marzo 1941.

Motopeschereccio *Raffaele Angelone* di stazza lorda tonnellate 165,29, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Angelone Giovanni fu Raffaele, con sede a Ortona a Mare: dalle ore 17 del 15 aprile 1941.

Motoveliero *Francesco Di Gregorio* di stazza lorda tonnellate 138,63, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Fratelli Salvatore, Tommaso e Fernando Di Gregorio, con sede a Ortona a Mare: dalle ore 12 del 17 aprile 1941.

Motoveliero *Madonna del Rosario* di stazza lorda tonnellate 131,50, iscritto al Circondario marittimo di Lussinpiccolo, dell'armatore Chersano Andrea, con sede a Neresine: dalle ore 18 dell'11 marzo 1941.

Motoveliero *Quo Vadis* di stazza lorda tonn. 126, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Zarotti Luigi fu Bartolo, con sede a Pirano: dalle ore 12 del 24 marzo 1941.

Motoveliero *S. Nicola B.* di stazza lorda tonn. 92,58, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Giuseppe Dormio, con sede a Monopoli: dalle ore 11 del 26 marzo 1941.

Motoveliero *Antonio Landi* di stazza lorda tonn. 128,51, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Zarotti Luigi, con sede a Pirano (Pola): dalle ore 12 del 21 marzo 1941.

Motoveliero *Giovannina Loscocco* di stazza lorda tonnellate 95,38, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Melchiorri Maria in Loscocco, con sede a Pesaro: dalle ore 8 del 3 aprile 1941.

Motoveliero *Regina Vincitrice* di stazza lorda tonnellate 170,38, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Dani & C. Compagnia di Navigazione, con sede a Genova: dalle ore 8 del 28 marzo 1941.

Motoveliero *Maria* di stazza lorda tonn. 191,80 iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Vannucci Mario - Spedizioniere marittimo, con sede a Viareggio: dalle ore 8 del 2 aprile 1941.

Motoveliero *San Giorgio* di stazza lorda tonn. 325,81, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Iacomino Gennaro fu Vincenzo, con sede a Torre del Greco: dalle ore 18 del 1° aprile 1941.

Motoveliero *Lido* di stazza lorda tonn. 16,70, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Del Dotto Antonio fu Domenico, con sede a Viareggio: dalle ore 12 del 29 marzo 1941.

Motoveliero *Margherita* di stazza lorda tonn. 99,88, iscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Polacci Aurelio Gaetano fu Carlo, con sede a Forte dei Marmi: dalle ore 8 del 28 marzo 1941.

Motoveliero *S. Giuseppe* di stazza lorda tonn. 107,55 iscritto al Circondario marittimo di Lussinpiccolo, dell'armatore Giglio Gaetano, con sede a Trapani: dalle ore 12 del 22 marzo 1941.

Motoveliero *San Francesco* di stazza lorda tonn. 117,33, iscritto al Circondario Marittimo di Lussinpiccolo, dell'armatore Matteoni Domenico, con sede a Neresine: dalle ore 17 del 26 febbraio 1941.

Motoveliero *Nuova Maria* di stazza lorda tonn. 92,02, iscritto al Compartimento marittimo di Reggio Calabria, dell'armatore Alessio Domenico fu Antonino, con sede a Gioia Tauro: dalle ore 9 del 13 marzo 1941.

Motoveliero *Felino* di stazza lorda tonn. 73,79, iscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Varagnolo Felino fu Vincenzo, con sede a Chioggia: dalle ore 18 del 10 marzo 1941.

Motoveliero *Carmelo Padre B.* di stazza lorda tonn. 90,76, iscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, dell'armatore Burrafato Carmelo fu Giovanni, con sede a Marina di Ragusa: dalle ore 12 del 9 marzo 1941.

Motoveliero *Etra* di stazza lorda tonn. 106,95, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Bruni Enrico, con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 17 del 3 marzo 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1941-XIX
Registro n. 9 Marina, foglio n. 302.

(2987)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 luglio 1941-XIX.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Renato Macarini Carmignani, Giorgio Ricci ed Arnaldo Sertoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con il quale veniva riconosciuta, fra gli altri, la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Renato Macarini Carmignani quale componente della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1940-XVIII con il quale veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Giorgio Ricci, quale componente della Corporazione della zootecnia e della pesca, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria e Arnaldo Sertoli, quale componente della Corporazione delle costruzioni edili, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Renato Macarini Carmignani viene nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Sertoli Arnaldo che è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, in ran-

rappresentanza dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ricci Giorgio il quale viene nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, in rappresentanza dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Renato Macarini Carmignani;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

E' confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Renato Macarini Carmignani quale consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, Giorgio Ricci quale consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, in rappresentanza dei lavoratori del commercio, ed Arnaldo Sertoli quale consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, e, come tali, componenti il Consiglio nazionale delle Corporazioni, decadendo, rispettivamente quali componenti della Corporazione della zootecnia e della pesca, in rappresentanza dei lavoratori del commercio, rappresentante dei lavoratori dell'industria nella Corporazione della zootecnia e della pesca e consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(3054)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 76 del 21 marzo 1939 della provincia di Avellino, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Avellino;

Vista la deliberazione 5 luglio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Avellino nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Avellino è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 luglio 1941-XIX - N. 162

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,29	—
Belgio (belgas)	—	3,0423
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,66
Spagna (peseta)	—	169,40
Stati Uniti d'America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,85
Id. 3,50 % (1902)	73,25
Id. 3 % lordo	52,85
Id. 5 % (1935)	93,575
Redimibile 3,50 % (1934)	72,95
Id. 5 % (1936)	95 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,875
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,45
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,10
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,475
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	99,75
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	99,10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	150482	42 —	Nicotra *Filippa* fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Coco Angela ved. Nicotra Rosario dom. a Giarre (Catania).	Nicotra *Antonina-Filippa* fu Rosario, minore sotto la patria potestà della madre Coco Angela, ved. Nicotra Rosario dom. a Giarre (Catania).
Cons. 3,50 % (1906)	5027	98 —	Giusto *Maria-Serafina* fu Vincenzo, nubile, dom. a Priola (Cuneo).	Giusto *Serafina* fu Vincenzo, nubile, dom. a Priola (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	85019	35 —	Rogna Virginio fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Scolari *Annita* di Giuseppe ved. Rogna, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Scolari *Annita* di Giuseppe ved. Rogna Cesare o Giuseppe, dom. a Milano.	Rogna Virginio fu Cesare *o Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Scolari *Alice detta Anita* di Giuseppe ved. Rogna, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Scolari *Alice detta Anita* di Giuseppe ved. Rogna Cesare o Giuseppe, dom. a Milano.
Id.	63597	35 —	Finello *Francesca* di Giacomo, moglie di Testa Evasio, dom. in Torino.	Finello *Pasquina-Francesca* di Giacomo ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	425143	2.170 —	Pegna *Giovanna* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.	Pegna *Maria-Angelica* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.
B. T. N. 1943	627 Serie C	500 —	Morandi *Emisa* di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fino Mornasco.	Morandi *Elisa* di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fino Mornasco.
Id.	890 Serie E	2.000 —		
Id.	853 Serie F	20.000 —		
Cons. 3,50 % (1906)	326558	35 —	Porta *Maddalena* fu Giacomo, moglie di Milanese Giovanni-Battista, dom. in Alessandria.	Porta *Maria-Maddalena* fu Giacomo ecc., come contro.
Id.	408680	35 —		
Id.	465286	35 —		
Id.	531731	140 —		
Cons. 3,50 %	15348	7 —	Palazzolo *Noemi* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Pellegrino Termale (Bergamo).	Palazzolo *Elsa-Albina-Noemi* di Giovanni, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	94623	14 —	*Crimaldi* Nazzareno fu Antonio dom. a *Torpignattara* (Roma).	*Grimaldi* Nazzareno fu Antonio dom. a Roma.
Rendita 5 %	17262	500 —	Vicentini *Maria Beatrice* fu Pietro, nubile, dom. a Melfi (Potenza).	Vicentini *Beatrice-Cestra* fu Pietro, nubile, dom. a Melfi (Potenza).
Id.	17263	500 —		
Id.	17264	500 —		
Id.	12265	500 —		
Id.	17266	500 —		
P. R. 3,50 % (1934)	155564	700 —	Punzi Ines, *Angela*, Carolina e Raffaele fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, ved. Punzi, dom. a Salerno, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Porpora Elisabetta fu Francesco vedova Punzi Matteo.	Punzi Ines, *Angelo*, Carolina, e Raffaele fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, ved. Punzi, dom. a Salerno, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Porpora Elisabetta fu Francesco vedova Punzi Matteo.
Id.	410593	1.655,50	Punzi Angelo, Raffaele e *Lina* fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, dom. a Salerno. Usufrutto come sopra.	Punzi Angelo, Raffaele e *Carolina* fu Matteo, minori sotto la patria potestà della madre Porpora Elisabetta fu Francesco, dom. a Salerno. Usufrutto come sopra.
Id.	73513	409,50	*Leoporati Luigina* fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di *Leoporati* Carlo fu Evasio, dom. a Chieri (Torino).	*Leporati Luigia-Teresa* fu *Giovanni-Vincenzo*, minore sotto la tutela di *Leporati* Carlo fu Evasio, dom. a Chieri (Torino).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	23314	304,50	Ardoino Bartolomeo fu Luigi, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).	Ardoino Bartolomeo fu Luigi, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino ved. di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio).
Id.	203590	864,50		
P. Naz. 5 %	2794	25 —	Raggio Roberto fu Marco-Aurelio, dom. a Livorno. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Luigia* fu Giovanni nubile, dom. in Genova.	Come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Maria-Luigia* fu Giovanni, nubile dom. in Genova.
Id.	2793	25 —	Raggio Emilio fu Marco-Aurelio, dom. in Genova. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Guano *Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. in Genova.	Come contro. L'usufrutto della presente rendita spetta a Guano *Maria-Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. in Genova.
Rendita 5 %	134739	500 —	Fiorentino Giuseppina di Nicola, dom. a Bari, con usufrutto a De Nicolò Camilla fu Giuseppe ved. Di Tullio, dom. a Bari.	Fiorentino Giuseppina di Nicola, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Bari, con usufrutto come contro.
P. Naz. 5 %	10400	35 —	Pennino *Maria-Luigia* fu Gabriele, minore sotto la patria potestà della madre Zollo Maria-Grazia fu Michelangelo ved. di Pennino Gabriele, dom. a S. Leucio (Benevento).	Pennino *Luigia* fu Gabriele, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	66295	3.850 —	Gallo *Paola* fu Giovanni moglie di Camera Alfonso, dom. in S. Stefano Belbo (Cuneo).	Gallo *Rosa-Paola-Maria* fu Giovanni, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1941)	1276 Serie VI	500 —	Di Lazzaro Vittoria fu *Floriano*, minore sotto la patria potestà della madre Di Lazzaro *Floriana-Angela-Maria*, dom. a Roma.	Di Lazzaro Vittoria fu *Erasmo*, minore sotto la patria potestà della madre Di Lazzaro *Angela-Maria-Floriana*, dom. a Roma.
Id.	1282 Serie VII	500 —		
Id.	2021 Serie VII	500 —		
B. T. N. 5 % (1949)	335 Serie H	5.000 —	Cornero *Nada* fu *Vittorio*, minore sotto la patria potestà della madre Pangero Vittoria ved. Cornero.	Cornero *Nada-Maria-Angela* fu *Mario*, minore sotto la patria potestà della madre Pangero Vittoria ved. Cornero.
P. R. 3,50 % (1934)	334927	2.852,50	Patrone Paola, *Ida*, Rosa, Zoraide, Rina e *Lina* di Giovanni, le ultime quattro minori sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Podestà Rosa fu Alessandro, moglie di Patrone Giovanni predetto, tutti eredi indivisi di Podestà Alessandro fu Francesco, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Podestà Rosa fu Alessandro moglie di Patrone Giovanni, dom. a Genova.	Patrone Paola, *Fortunata-Maria-Ida*, Rosa, Zoraide, Rina e *Paolina-Maria-Lina* di Giovanni, le ultime quattro minori ecc., come contro. Con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2697)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ad acquistare un terreno per la costruzione della « Casa della Madre e del Bambino » in Pontedera.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 22 luglio 1941-XIX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno per la costruzione della « Casa della Madre e del Bambino » in Pontedera, per il prezzo di L. 60.000, con la somma derivante dalla donazione dell'avv. Francesco Maglioli.

(3030)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti, in liquidazione, con sede in Chieti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti, avente sede nel comune di Chieti, e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 giugno 1938-XVI, con il quale il dott. Giuseppe Taralli è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. Taralli è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. avv. Attilio Pompilio fu Rocco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti, in liquidazione, avente sede nel comune di Chieti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Giuseppe Taralli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3035)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guspini, in liquidazione, con sede in Guspini (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Guspini, con sede nel comune di Guspini (Cagliari) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 5 gennaio 1940-XVIII, con il quale il sig. Giuseppe Serra è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Giuseppe Serra è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Antonio Giuseppe Boi di Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guspini, in liquidazione, avente sede nel comune di Guspini (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Giuseppe Serra.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3033)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a 15 posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive variazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

Visto il regolamento per gli Archivi di Stato approvato con Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1137;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII con il quale venne autorizzato l'espletamento di un concorso per esami per n. 30 posti di archivista di Stato in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 13 marzo 1941-XIX per l'espletamento del concorso predetto limitatamente a n. 15 posti intendendosi i rimanenti posti riservati a favore dei richiamati alle armi;

Sentito il Consiglio per gli achivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'ammissione di 15 archivisti di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Le donne vincitrici del concorso non potranno conseguire più di un posto.

Art. 2.

Il Ministero si riserva la facoltà di negare, con proprio decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso stesso.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo il requisito dell'età per cui i concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi vigenti per le benemerenze belliche, fasciste e per l'incremento demografico della Nazione.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per gli avventizi di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui al comma 5 del successivo art. 7.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Le domande, possibilmente dattilografate, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente alla data del 10 marzo 1939-XVII dall'ufficio di stato civile del Comune di nascita su carta da bollo da L. 8 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3) certificato di godimento dei diritti politici o dal quale risulti che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

4) certificato, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, rilasciato dal competente ufficiale di stato civile su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

5) certificato generale penale rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12 e legalizzato dal procuratore del Re;

6) certificato di buona condotta morale civile e politica rilasciato, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune di domicilio o dell'abituale residenza dell'aspirante su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

7) certificato d'iscrizione a seconda dell'età, al P.N.F. o ai Fasci femminili o al G.U.F. o alla G.I.L. rilasciato o vidimato su carta da bollo da L. 4 dalla Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia dove l'aspirante ha il suo domicilio. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione e la regolarizzazione del tesseramento per l'anno XIX.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale o per le operazioni in A.O.I. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra.

I combattenti non iscritti al P.N.F. ma che abbiano chiesto l'iscrizione, dovranno esibire il certificato della Segreteria federale competente attestante che la domanda da essi prodotta è in corso di esame.

Per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzione ed essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nell'iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e contenere gli estremi del brevetto di ferito.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero, il certificato deve essere rilasciato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero, con la ratifica per gli iscritti in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, del Segretario o di uno dei Vice segretari del P.N.F., o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, deve essere rilasciato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno deve essere rilasciato dal segretario dei Fasci di combattimento che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi il certificato attestante la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, deve essere ratificato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. o da un segretario federale all'uopo designato dal Segretario del P.N.F.;

8) originale o copia notarile legalizzata del diploma di laurea in giurisprudenza o in lettere o in scienze politiche e amministrative o in filosofia o in magistero;

9) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo su carta da bollo da L. 4 e debitamente legalizzato secondo i casi.

Tale certificato dovrà esattamente specificare le eventuali imperfezioni fisiche dell'aspirante.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato, o nella guerra attuale, deve essere rilasciato secondo le prescrizioni degli articoli 14 n. 3 e 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di fiducia. Gli aspiranti che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o si rifiutino di sottoporsi alla visita di controllo sono esclusi dal concorso;

10) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste medesime rilasciato dal podestà del Comune di origine o domicilio su carta da bollo da L. 4 o dal commissario di leva e legalizzato o vidimato a norma delle disposizioni vigenti. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comando del corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

Gli ex combattenti, i mutilati ed invalidi e gli orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in A.O. o per l'O.M.S. in servizio non isolato o nell'attuale guerra debbono comprovare tale loro qualità secondo le vigenti disposizioni;

11) stato di famiglia, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati o vedovi con prole, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio su carta da bollo da L. 4 e legalizzato dal prefetto;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

13) ogni documento o titolo, eventualmente in possesso degli aspiranti circa i servizi già prestati presso enti pubblici ed atti a dimostrare l'attitudine a coprire il posto messo a concorso;

14) ogni altro documento necessario a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla precedenza in caso di parità di merito.

Art. 6.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi ad altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Peraltro, i concorrenti i quali dimostrino con apposito certificato, dal quale risulti la data di nascita, la posizione in ruolo e lo stato di famiglia, rilasciato in carta da bollo da L. 8 dalle competenti superiori gerarchie di essere impiegato di ruolo di un'Amministrazione statale, od ufficiale delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del precedente art. 5.

Per i certificati del Governatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *a*), parte terza della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario giudiziario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *b*) alla legge stessa.

Art. 7.

L'esame consterà di quattro prove scritte e una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

1. — Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni;

2. — Diritto amministrativo, costituzionale e corporativo;

3. — Traduzione in italiano di un brano di latino (con l'uso del vocabolario);

4. — Traduzione in italiano, a scelta del candidato, di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:
1. — Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ai nostri giorni;
2. — Nozioni di storia del diritto italiano;
3. — Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
4. — Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;
5. — Economia corporativa;
6. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato nonchè di statistica teorica (generalità - dati statistici - metodi statistici - leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica - statistiche economiche);
7. — Una lingua straniera tra quelle indicate per la prova scritta, a scelta del candidato (prova facoltativa).

Le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto e quella della prova orale sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia dove hanno presentato la domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documento di identità personale (carta di identità, o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osservano le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva tenuto conto, in caso di parità di merito, delle disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle previdenze stabilite per le benemerenze belliche, fasciste o per l'incremento demografico della Nazione, si osserveranno le disposizioni vigenti.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano i posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 9.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno mensile lordo di L. 916,98 oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote supplementari in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, di detto Regio decreto-legge.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito, non assumano servizio senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, saranno dichiarati dimissionari.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3045)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 8 posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2359, che istituisce l'Accademia militare forestale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1120;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1008, riguardante il reclutamneto straordinario di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 8 aprile 1940, n. 356, portante modificazioni alla preindicata legge 29 giugno 1939-XVIII, n. 1008;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 ottobre 1940-XVIII sulla autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1941-XIX pei pubblici impieghi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1940, n. 1844/1175/2.II/I.3.I. con la quale viene autorizzata la procedura d'urgenza;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9255/6797-4-2 in data 4 marzo 1941 con la quale viene stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi per l'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento, in base alla quale i predetti posti disponibili da n. 16 sono ridotti a n. 8;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a n. 8 posti di capo manipolo in servizio permanente effettivo da conferire ai giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio in una delle Forze armate dello Stato con il grado di ufficiale.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dei seguenti documenti redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso ella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al Partito (comprese le organizzazioni giovanili). Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro di Stato, o dai Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni, nonchè le facilitazioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

c) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

d) copia parificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello stato di servizio comprovante il servizio prestato in qualità di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati in guerra o durante le operazioni militari, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

e) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

g) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) diploma di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie conseguita presso una delle facoltà delle Regie università del Regno;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie d'esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Gli aspiranti coniugati, unitamente ai documenti suindicati, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della Milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti assegnati da ciascun componente.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di ma- tecnico-professionale.

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

Detti esami saranno iniziati, improrogabilmente, il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per ciascuna delle prove scritte saranno concesse agli aspiranti sette ore di tempo; quella orale avrà la durata di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti, per ciascuno dei temi, risultante dalla media dei voti conferiti da ogni componente.

I candidati che non abbiano raggiunto i 10 ventesimi in ciascuna delle prove scritte saranno esclusi da quella orale e conseguentemente dal concorso.

Art. 10.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta (con palline bianche e nere) sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun componente della Commissione.

Art. 11.

Del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prima prova scritta;
b) il punto di merito per la seconda prova scritta;
c) il punto di merito per la prova orale;
d) il punto di merito per i titoli presentati;
e) risultato medio;
f) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 12.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1) insigniti di medaglie al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) feriti in combattimento od in azioni fasciste;
4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
6) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
7) provenienti dalla M.V.S.N.;
8) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
9) più giovani di età.

Art. 13.

La Commissione in base alla classificazione di cui all'art. 11 e tenendo presente quanto previsto all'art. 12, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori che dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 14.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso verranno nominati capo manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale, secondo la graduatoria compilata dalla Commissione esaminatrice e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'Accademia militare forestale, che conseguiranno la nomina a capo manipolo nel corrente anno.

La nomina a capo manipolo dei vincitori del concorso sarà quindi fatta con riserva di anzianità assoluta.

Roma, addì 21 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3043)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per n. 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la M. N. F. approvato con R. decreto 8 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2359, che istituisce l'Accademia militare forestale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1120;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 ottobre 1940-XVIII sulla autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1941-XIX pei pubblici impieghi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 1940-XIX, n. 1844/1175/2.II/1.3.1. con la quale viene autorizzata la procedura d'urgenza;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 0255/6797-4-2 in data 4 marzo 1941-XIX con la quale viene stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi per l'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento in base alla quale i predetti posti disponibili da n. 48 sono ridotti a n. 24;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 24 posti di allievo ufficiale della Milizia nazionale forestale, da conferire ai giovani che abbiano superato tutti gli esami del primo biennio di una delle Facoltà agrarie delle Regie università, e siano riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dei seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato, di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P. N. F., od ai Gruppi universitari fascisti, od ai Fasci giovanili da almeno un anno, con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al P. N. F. (comprese le organizzazioni giovanili) senza interruzione. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal Gruppo universitario o da quello del Fascio giovanile provinciale di combattimento. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero: detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito, Ministro di Stato, o dai Vice segretari del Partito Nazionale Fascista o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 22° anno di età; questo limite è aumentato di cinque anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni, nonchè le facilitazioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

c) certificato di stato libero di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, comprovante che l'aspirante non sia ammogliato nè vedovo con prole;

d) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) certificato di soddisfatto obbligo di leva militare o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti ed i benemeriti della causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante le operazioni militari in A. O., od in operazioni militari all'estero e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle fasciste;

f) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della M. N. F., vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

g) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

h) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale;*

i) certificato dal quale risulti di aver superato tutti gli esami del primo biennio in una delle Facoltà agrarie delle Regie università, con l'indicazione dei punti riportati in ciascun esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M.V.S.N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della Milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della M.N.F., per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale.

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati, dichiarati idonei alla visita medica, e di esprimere, in modo insindacabile, il giudizio per la loro ammissione al corso sarà nominata, a norma del regolamento, con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica di cui all'articolo 5, dovranno sostenere l'esame di concorso che consisterà in un tema scritto di cultura generale con particolare riguardo alla pre-

parazione politica, e, nei limiti del programma del primo biennio di agraria, in una prova orale. Detti esami saranno iniziati improrogabilmente il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prova scritta avrà la durata di sette ore; quella orale sarà di circa 30 minuti.

Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti. Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a trenta risultante dalla media dei voti conferiti da ciascuno dei suoi membri.

I candidati che non abbiano raggiunto i 18 trentesimi saranno esclusi dalla prova orale e conseguentemente dal concorso; tutti gli altri saranno ammessi alla prova orale per la quale la Commissione esprimerà il giudizio di merito per gli idonei con punti da 18 a 30.

Art. 9.

Ultimati gli esami di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 la Commissione di cui all'art. 6, procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ai sensi dell'art. 2 ed esprimerà il giudizio su essi con punti di merito da 18 a 30.

Art. 10.

Del procedimento degli esami di cui ai precedenti articoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio chè dovrà contenere, per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prova scritta;
b) il punto di merito per la prova orale;
c) il punto di merito per i titoli presentati;
d) il risultato medico;
e) la classificazione di ciascun concorrente.

Art. 11.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati:

1) insigniti di medaglie al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) feriti in combattimento od in azioni fasciste;
4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
6) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
7) provenienti dalla M.V.S.N.;
8) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
9) più giovani d'età.

Art. 12.

La Commissione in base alla classificazione di ciascun concorrente ed ai criteri di preferenza di cui al precedente articolo, formerà, con giudizio inappellabile, la graduatoria dei vincitori.

Art. 13.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso dovranno compiere un biennio di istruzione scientifica, tecnica e militare presso l'Accademia militare forestale.

Il corso di istruzione di cui sopra è quello stabilito dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, e art. 3 del R. decreto 28 giugno 1938-XVI, n. 1120, al termine del quale gli allievi ufficiali, conseguita la laurea in scienze forestali e superato l'esame finale sulle materie tecnico-militare, saranno nominati capo manipolo in s.p.e. nella Milizia nazionale forestale.

Art. 14.

Gli allievi ufficiali, all'atto della loro ammissione all'Accademia militare forestale, dovranno sottoscrivere regolare atto di arruolamento nella M. N. F. ed assumere una speciale ferma della durata di cinque anni.

Per quanto riflette gli obblighi militari di leva, sono applicabili agli allievi ufficiali tutte le norme che regolano, in materia, il personale della M. N. F.

Art. 15.

Durante la permanenza ai corsi, gli allievi sono soggetti a tutte le disposizioni degli speciali regolamenti della M. N. F. e delle norme interne dell'Accademia.

Art. 16.

Gli allievi ufficiali della M. N. F. vestiranno una divisa confezionata con lo stesso panno e alla stessa foggia prescritta per gli ufficiali della Milizia forestale. La divisa stessa non avrà alcun distintivo di grado, ad eccezione di un galloncino di oro alto mm. 6 da applicarsi per tutta la lunghezza dell'orlo esterno del bavero della giubba, che sta ad indicare la loro qualifica di allievo ufficiale della M. N. F.

Art. 17.

Gli allievi saranno accasermati, gratuitamente, nei locali dell'Accademia.

Art. 18.

Per la durata del corso (due anni) scientifico, tecnico e militare agli allievi ufficiali verrà corrisposto esclusivamente un assegno annuo lordo di L. 6000 (seimila).

Art. 19.

Agli allievi ufficiali sarà distribuito il libretto ferroviario.

Art. 20.

Le spese per il vitto, il vestiario, la pulizia personale, nonchè le altre spese inerenti all'acquisto di libri scolastici, tasse, oggetti di cancelleria e viaggi d'istruzione sono a carico degli allievi.

Roma, addì 21 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3044)

SANTI RAFFAELE, *gerente*

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.